POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO DI LIQUIDAZIONE
(PULIZIA SAL 30 - 4° Contratto Attuativo)

Oggetto: Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 del servizio base di pulizia, di disinfezione e per la fornitura di prodotti per l'igiene delle aree archeologiche, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di Pompei, fino alla individuazione del nuovo contraente - CIG: 9065019254.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con determina a contrarre prot. n. PA-POMPEI|18/01/2022|DETERMINA 4, successivamente rettificata con determina prot. n. PA-POMPEI|23/02/2022|DETERMINA 24 e tenuto conto della proposta del R.U.P, Funzionario ingegnere del Parco archeologico di Pompei, ing. Vincenzo Calvanese, nominato con nota prot. n. 11815 del 14.12.2021, veniva indetta procedura telematica sul portale SDA - Acquisti in Rete P.A. nella disponibilità di Consip s.p.a., al fine di individuare l'Operatore economico cui affidare l'esecuzione dell'appalto avente il seguente oggetto: "Servizio di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene del Parco Archeologico di Pompei e dei siti periferici annessi al Parco";
- la gara veniva pubblicata in data 28/02/2022 sul portale SDA (ID n. 2966990), con invito rivolto a tutti i fornitori registrati nel bando Consip "Servizi di pulizia e igiene ambientale"
- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 29/03/2022, pervenivano regolarmente n. 41 offerte;
- il R.U.P. confermando la proposta di aggiudicazione della Commissione trasmetteva alla Stazione appaltante con nota MIC|MIC_PA-POMPEI_UO3|29/09/2022|0010675 gli atti di gara, proponendo l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico all'Operatore economico ATI di tipo orizzontale formato da ISSITALIA A. BARBATO SRL (Partita IVA 00215860289), con sede legale alla Via Ugo Foscolo, 19 - 35010 Vigonza (PD) PEC e e-mail: gareiss@pec.it - gare@issitalia.pd.it (capo gruppo mandataria) e GRUPPO SIASS SRL UNIPERSONALE (mandante), (partita IVA n. 03371510284 – R.E.A. 309697) con sede legale nel Comune di 35129 Padova, alla via A. Marangon n. 5, avendo l'Operatore economico attuato un ribasso percentuale a base d'asta pari al 38,63% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 2.953.257,81, offrendo, pertanto, un importo pari a € 1.812.414,32, per un importo totale di € 1.843.374,32 comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.960,00, oltre IVA;
- il Parco Archeologico di Pompei sottoscriveva Accordo Quadro triennale rep. PA-POMPEI|15/12/2022|CONTRATTO 133, con l'operatore economico Aggiudicatario;
- con successivi Contratti attuativi, la Stazione Appaltante ha regolamentato le attività previste nell'Accordo quadro;

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
PEO: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631

- il termine naturale di scadenza del contratto *de quo* veniva stabilito nella data del 10.02.2025;

vista la nomina di Responsabile Unico del Progetto prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI_UO3|02/10/2024|0010628, conferita al Funzionario archeologo del PAP, dott. Antonino Russo per l'espletamento della gara europea per il nuovo servizio di pulizia del Parco Archeologico di Pompei e dei siti periferici annessi al Parco;

considerato che con determina prot. n. PA-POMPEI|16/12/2024|DETERMINA 211, la Stazione appaltante ha autorizzato l'indizione di una nuova procedura di gara per procedere alla individuazione del nuovo contraente;

considerato che con prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|07/08/2025|0009428-P, la Stazione appaltante comunicava ad una società partecipante alla gara l'avvenuta esclusione dalla procedura di gara n. ID 4979522;

dato atto che con ricorso Reg. ric. n. 2025/05071, la società impugnava il provvedimento di esclusione dinanzi al Tar Campania Napoli, sez. IV;

considerato che il TAR Campania – Napoli, con sentenza prot. n. 7114/2025 accoglieva il ricorso ritenendo che con riferimento alla offerta economica "*la Stazione appaltante, proprio nello spirito di leale collaborazione e reciproco affidamento cui è ispirato l'istituto del soccorso istruttorio, avrebbe dovuto attivare il potere-dovere di chiedere chiarimenti";*

vista la nota prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|12/02/2025|0001727, con la quale il RUP, ing. Vincenzo Calvanese, proponeva di prorogare il servizio *de quo* fino alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

visto il decreto prot. n. PA-POMPEI|14/02/2025|DECRETO 35 con il quale il Direttore Generale ha preso atto delle ragioni di urgenza che giustificavano la proroga tecnica trattandosi di servizio essenziale ed autorizzato la stessa;

richiamato l'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 a norma del quale: "*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";*

visto l'atto di appello interposto avverso la sentenza del TAR Campania – Napoli n. 7114/2025 dalla società seconda classificata nella procedura di gara n. ID 4979522, giudizio CdS RG 986/2026;

vista l'Ordinanza n. 1012/26 emessa dal CdS nell'ambito del prefato giudizio con la quale venivano sospesi gli effetti della richiamata sentenza del TAR Campania – Napoli;

visto il decreto n. 38 PAPOMPEI/ 24/02/2026 con il quale il Parco ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore di Romeo Gestioni S.P.A.;

tenuto conto che con nota prot. 3627-P del 01/04/2026 il Parco Archeologico di Pompei ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato un parere in relazione all'opportunità "*… che questa Amministrazione, che si ricorda essere in proroga da circa un anno, proceda alla stipula*

dello stesso per consentire la conclusione della procedura entro i termini di Legge, o, diversamente, se ai fini della contrattualizzazione sia preferibile attendere l'esito del giudizio C.d.S. R.G. 986/2026. Tanto in ragione dell'evidente impasse in cui la scrivente amministrazione si trova ad operare atteso che, da una parte, il Consiglio di Stato con la richiamata Ordinanza n. 1012/26 ha ritenuto di sospendere gli effetti della sentenza che aveva annullato il provvedimento di esclusione della Romeo Gestioni S.p.A. ritenendo che, nel contemperamento degli opposti interessi, quello al mantenimento della res adhuc integra debba, allo stato, ritenersi prevalente tenuto altresì conto dell'udienza pubblica di merito già fissata per il prossimo 11/06/2026 e che dall'altra, tuttavia, il decreto n. 38 PAPOMPEI/ 24/02/2026 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore di Romeo Gestioni S.P.A. rimane allo stato valido ed efficace, sicché, non si frappongono ragioni giuridiche alla stipula del contratto";

preso atto della nota di riscontro dell'Avvocatura Generale dello Stato, assunta al protocollo PAP in data 07/04/2026 n° 3801-A, ove si afferma che "*…… si ritiene che il decreto di aggiudicazione n. 38 del 24.2.2026, attesa la sospensione degli effetti della sentenza n. 7114/2025 del TAR partenopeo, non possa ritenersi valido ed efficace, diversamente da quanto ritenuto da codesta amministrazione , in quanto lo stesso trova fondamento nella ammissione alla gara della Romeo Gestioni S.p.A. disposta in esecuzione della citata sentenza del TAR i cui effetti sono tuttavia stati sospesi dal Consiglio di Stato che ha motivato l'ordinanza di sospensione con riguardo alla opportunità di mantenere la res adhuc integra, ovvero, il mantenimento della situazione attuale. La circostanza che codesta amministrazione abbia proceduto alla aggiudicazione della gara in favore della Romeo Gestioni S.p.A. con il decreto n. 38 del 24/02/02026 è stata portata a conoscenza dell'Alto Consesso che, quindi, nell'adottare la decisione cautelare, ha tenuto conto anche di tale sviluppo della procedura. Ad avviso dello Scrivente, pena la violazione del pronunciamento cautelare, codesta Amministrazione è tenuta ad astenersi dalla stipula del contratto*";

vista la sentenza n. 4934 con la quale, all'esito dell'udienza pubblica dell'11/06/2026, il C.d.S. ha definito il giudizio C.d.S. R.G. 986/2026 rigettando l'appello;

visto l'ulteriore autonomo ricorso promosso dalla società seconda classificata nella procedura di gara n. ID 4979522 avverso il Decreto di aggiudicazione definitiva in favore della Romeo n. 38 del 24/02/2026 che verrà definito all'udienza pubblica del prossimo 5/11/2026;

visto il contratto rep. n. 98 del 9.09.2026 con il quale si contrattualizzava l'operatore economico Romeo Gestioni SpA;

visto il Decreto di approvazione del predetto contratto n. 229 del 17.09.2026, trasmesso alla Corte dei Conti con nota prot. n. 10507 del 23.09.2026 per il visto di legittimità del cui esito ancora si è in attesa;

preso atto che i servizi previsti durante il periodo di proroga, per effetto del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore (38,63%) e delle modifiche intervenute durante l'esecuzione dell'Accordo-quadro, sono pari ad un importo giornaliero pari a € 2.446,18 oltre Iva, che verrà corrisposto alla Ditta uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della indetta procedura SDA ID n. 4979522;

verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.1.3.208/2026;
visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*";
vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020;
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.* recante *Legge di Contabilità e finanza pubblica*;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e *ss.mm.ii.*, riguardante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*;
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU Serie Generale n. 102 del 03-05-2024) - entrata in vigore il 18/05/2024;
vista la relazione del DEC prot. n. 11580 del 14.10.2026 attestante la regolare esecuzione del servizio pertinente al mese di settembre 2026;
Visto il registro di contabilità relativo al SAL n. 30 del quarto contratto attuativo, acquisito agli atti con prot. n. 11580 del 14 ottobre 2026, recante la contabilizzazione analitica delle prestazioni eseguite nel mese di settembre 2026, con indicazione delle relative quantità, dei prezzi unitari e degli importi, per un ammontare complessivo di € 80.999,64, oltre IVA**;**
Preso atto che il predetto importo risulta dal computo analitico delle prestazioni contabilizzate, comprensive delle attività ordinarie e delle ulteriori prestazioni riportate nel registro di contabilità, come attestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto e verificate dal RUP per quanto di rispettiva competenza**;**
visto il SAL 30 del 4° contratto Attuativo rep. n° 30 del 07/03/2024, per le attività a tutto il 30/09/2026, ed il CP 30 emesso in data 13/10/2026 ed inviato all'Ufficio Bilancio in data 14/10/2026 prot. n° 11580, dell'importo complessivo di €. 80.999,64 IVA esclusa;

DECRETA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
2) di dare atto che con il decreto prot. n. PA-POMPEI|14/02/2025|DECRETO 35 è stata approvata la proroga tecnica, ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro rep. n. PA-POMPEI|15/12/2022|CONTRATTO 133, stipulato con l'ATI di tipo orizzontale formato da ISSITALIA A. BARBATO SRL (Partita IVA 00215860289), con sede legale alla Via Ugo Foscolo, 19 - 35010 Vigonza (PD) PEC e e-mail:

gareiss@pec.it - gare@issitalia.pd.it (capo gruppo mandataria) e GRUPPO SIASS SRL UNIPERSONALE (mandante), (partita IVA n. 03371510284 – R.E.A. 309697) con sede legale nel Comune di 35129 Padova, alla via A. Marangon n. 5, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della indetta procedura SADA ID n. 4979522;

3) di autorizzare la copertura delle somme necessarie al pagamento dell'importo di €. 80.999,64 importo IVA esclusa, relativa alla differenza tra l'importo del 4° Contratto attuativo e l'importo effettivo per le attività a tutto il 30/09/2026 e corrispondente al periodo compreso tra l'01/09/2026 ed il 30/09/2026 (incluso) sul cap. 1.1.3.208/2026; imp. 228 /2026 ;

Il RUP
Ing. Vincenzo Calvanese

VINCENZO
CALVANESE
19.10.2026
16:45:15
GMT+02:00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Luca Orlando

Firmato digitalmente da
Giovanni Luca Orlando
C = IT

Visto attestante la copertura finanziaria:
Dott.ssa Olga Nastri

OLGA
NASTRI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
19.10.2026
16:49:09
GMT+02:00

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
PEO: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631